



4560

# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, posticipando al 30 giugno 2021 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2020, per individuare nuove opere infrastrutturali prioritarie e per le quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

**VISTO** l’articolo 52, comma 1, lett. a-bis) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha ulteriormente prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 del citato articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui:

- a) mediante l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede all’individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti; il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le stesse modalità entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
- b) in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui allo stesso comma 1 sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata;
- c) gli interventi infrastrutturali sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui con i medesimi decreti, di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, sono stabiliti:

- a) i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera;
- b) una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;
- c) i compensi, ove previsti, dei Commissari determinati in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) l'eventuale avvalimento da parte dei Commissari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui alla lettera b);
- e) la possibilità per i Commissari straordinari di nominare sub-commissari, il cui compenso non può essere superiore a quello individuato alla lettera c);

**VISTI** i commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;

**RITENUTO** di individuare gli interventi relativi infrastrutturali all'allegato 1 del presente decreto e di procedere contestualmente, per la loro realizzazione, alla nomina del relativo Commissario straordinario;

**VISTO** il *curriculum vitae* [redacted] Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**VISTA** la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi ad assumere l'incarico resa [redacted]

**VISTA** la nota n. 2359 del 21 gennaio 2022 del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, firmata d'ordine del Ministro, con la quale è stato trasmesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, l'elenco delle opere infrastrutturali per le quali si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari nonché le proposte di nomina dei commissari medesimi che individua le opere da adottarsi con il presente decreto;

**SENTITO**, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 3312 del 22 febbraio 2022;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**ACQUISITI** i pareri della 8<sup>a</sup> Commissione del Senato e delle Commissioni Riunite VIII e IX della Camera dei deputati, espressi in data 5 aprile 2022;

**ACQUISITA**, con riferimento al citato elenco, l'intesa della Regione Lombardia, con nota 8 aprile 2022, n. 149028, per le opere di esclusiva rilevanza locale o regionale di cui all'allegato 1 del presente decreto;

**SU PROPOSTA** del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Individuazione dell'opera)*

1. Gli interventi di cui all'allegato 1 sono individuati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

### **Art. 2**

*(Nomina del Commissario straordinario)*

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, [REDACTED] Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, Commissario straordinario con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria.
2. Il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico può avvalersi delle strutture della stazione appaltante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario straordinario può, altresì, assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1.
4. Per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera il Commissario straordinario, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché, di Società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

5. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
6. Il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, il cui eventuale compenso, da determinarsi in misura non superiore a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, è composto da una parte fissa e da una variabile. La parte fissa è stabilita in euro 50.000 annui lordi ed è liquidata mensilmente. La parte variabile, non superiore a euro 50.000 annui lordi, fatti saldi i limiti retributivi fissati dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è liquidata annualmente in un'unica soluzione, in quanto subordinata alla valutazione della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al rispetto del cronoprogramma degli interventi.
7. Il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per la nomina.

## **Art. 3**

### *(Monitoraggio dell'attività)*

1. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.
2. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della successiva trasmissione al CIPRESS ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, segnalando altresì, semestralmente, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.
3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera, il Commissario straordinario ne dà immediata notizia alla Direzione generale



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il Commissario straordinario provvede a trasmettere alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

## **Art. 4** *(Oneri)*

1. La quota di euro 100.000,00 annui del quadro economico degli interventi da realizzare è destinata a finanziare le spese di supporto tecnico e il compenso del sub-commissario, qualora nominato, per le attività connesse alla realizzazione dell'opera di cui all' allegato 1. Tale quota percentuale è aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento a carico del quadro economico dell'opera, previa autorizzazione della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario straordinario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma 09 MAG 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**SECRETARIATO GENERALE**  
**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO**  
**DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO AL N. 1843/2022

Roma, 13.05.2022

IL REVISORE

*Micali*

IL DIRIGENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

ALLEGATO 1

N.	INFRASTRUTTURA	CUP	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTI DISPONIBILI
1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO	D49J21002470007	Espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Milano	43.000.000,00	43.000.000,00



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 09/05/2022, con oggetto PRESIDENZA - DPCM Nomina a Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019 numero 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 numero 55 [REDACTED] pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0027139 - Ingresso - 17/05/2022 - 14:37 ed è stato ammesso alla registrazione il 17/07/2022 n. 1818 con la seguente osservazione:

Si registra il Dpcm in esame, di individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità esecutiva, nonché di nomina del competente Commissario straordinario preposto alla relativa attuazione, osservando come i riscontri istruttori forniti dal competente Dipartimento abbiano permesso di chiarire i dubbi interpretativi sollevati da questo Ufficio in sede di rilievo (incentrati sul termine di adozione del decreto, sulla durata indeterminata dell'incarico, sui tempi di redazione del cronoprogramma dell'intervento ed sulle risorse finanziarie destinate alla copertura). In particolare, per quanto riguarda la permanente presenza del potere di nomina in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce della limitazione temporale contenuta nell'art. 4, comma 1, del citato d.l. n. 32/2019 (che, anche dopo la novella apportata dall'art. 52, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 77 del 2021, prevede quale termine di adozione del decreto il 31 dicembre 2021), il competente Dipartimento ha chiarito come, a fronte dell'avvio tempestivo della procedura di individuazione delle opere e nomina del commissario, la relativa conclusione ha dovuto attendere i tempi necessari ad acquisire l'intesa con i presidenti di regione ed i prescritti pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, soprattutto, delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, che, nei pareri a firma dei rispettivi Presidenti, resi in data 6 e 8 aprile, non hanno eccepito in ordine al superamento del termine sopra indicato. Inoltre, si prende atto dell'allegazione della nuova scheda recante l'esplicitazione delle specifiche risorse a copertura dell'opera, che dovrà sostituire il precedente allegato al decreto in esame.

**Il Consigliere Delegato**

CINZIA BARISANO  
(Firmato digitalmente)

**Il Magistrato Istruttore**

DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)





## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per il Coordinamento  
amministrativo  
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

#### RILIEVO

**Oggetto: DPCM di nomina a Commissario straordinario, ex art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019 - [REDACTED]**

Con il decreto in oggetto [REDACTED] è stato nominato commissario straordinario di uno degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti e/o integrazioni documentali:

- 1) permanente presenza del potere di nomina in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce della limitazione temporale contenuta nell'art. 4, comma 1, del citato d.l. n. 32/2019, che, anche dopo la novella apportata dall'art. 52, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 77 del 2021, prevede quale termine di adozione del decreto il 31 dicembre 2021;
- 2) con riferimento all'art. 2, motivazioni alla base della preferenza per una durata indeterminata dell'incarico, anche in ragione di quanto osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel parere reso sullo schema di decreto (n. 367 del 22 febbraio 2022);



CORTE DEI CONTI



3) specificazione delle risorse finanziarie a copertura dei costi dell'intervento oggetto dell'incarico commissariale, indicate come pari a euro 43.000.000, senza riferimento, nel corpo del decreto, all'ente finanziatore ed al formale stanziamento (o alla prossima, attendibile, disponibilità).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO  
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**DICA 0019810 P-4.8.1.4.1**  
**del 15/07/2022**



Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti della  
Presidenza del Consiglio dei ministri, del  
ministero della giustizia e del ministero  
degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale

*per il tramite*  
dell'Ufficio di bilancio e riscontro di  
regolarità amministrativo-contabile  
Via della Mercede n. 96  
00187 Roma  
per interoperabilità

e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e della  
mobilità sostenibili  
Ufficio di Gabinetto  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Al Segretario Generale della Presidenza  
del Consiglio dei ministri  
*per interoperabilità*

OGGETTO: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2022 - [REDACTED]  
Nomina a Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  
convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Con nota del 23 giugno 2022 l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità  
amministrativo - contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, al fine di  
concludere il controllo preventivo di legittimità, il rilievo della Corte dei Conti sul decreto del  
Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Al riguardo, in relazione a ciascun punto del rilievo, che viene per comodità riportato, si  
rappresenta quanto segue.

**1) permanente presenza del potere di nomina in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce della limitazione temporale contenuta nell'art. 4, comma 1, del citato d.l. n. 32/2019, che, anche dopo la novella apportata dall'art. 52, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 77 del 2021, prevede quale termine di adozione del decreto il 31 dicembre 2021;**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO  
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze

In relazione alla citata osservazione si rileva che il termine del 31 dicembre 2021, previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 è da considerarsi ordinatorio e di natura acceleratoria.

Il legislatore, infatti, quando stabilisce che un termine debba essere perentorio, lo chiarisce o aggiungendo proprio la parola “*perentorio*” o rafforzando l’espressione “*entro il...*” con locuzioni quali, ad esempio, “*a pena di decadenza*”, o quando nella norma viene indicato che dal superamento del termine deriva la preclusione all’esercizio di un potere con l’indicazione, a volte, anche dell’autorità alla quale lo stesso potere sarebbe in tal caso devoluto (cfr. Consiglio di Stato nella sentenza della Seconda Sezione - n. 537 del 22 gennaio 2022).

In questo caso, invece, il legislatore non ha indicato la perentorietà del termine, né previsto eventuali sanzioni o impedimenti all’adozione dei provvedimenti di commissariamento nel caso di suo superamento.

Giova anche rammentare che il più lungo termine del 31 dicembre 2021, di cui alla novella apportata dall’art. 52, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge n. 77 del 2021 all’art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato introdotto attraverso un emendamento parlamentare.

Si ritiene, invero, che la motivazione della mancanza di ogni riferimento alla perentorietà del termine sia connesso, principalmente, alla complessità della fase istruttoria, nella quale:

- a) è necessario procedere all’individuazione delle opere – caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale o da particolari difficoltà esecutiva o attuativa - e la contestuale indicazione dei commissari straordinari dotati di alta professionalità e comprovata esperienza. Tale fase avviene in seguito ad una procedura articolata che prevede, a norma di legge, che il DPCM, una volta acquisito il “sentito” del Ministro dell’economia e delle finanze, venga inviato alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato per il prescritto parere. Parere che sulla base di una leale collaborazione Governo e Parlamento può anche esondare i termini dei 20 giorni previsti dall’art. 4, comma 1, richiamato nel rilievo. A tal fine, si evidenzia che, in una prima fase di commissariamento di opere infrastrutturali, al termine della quale sono stati emanati 29 DPCM in data 16 aprile 2021, il parere parlamentare è intervenuto dopo 50 giorni dalla richiesta formulata da questa Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre in una seconda fase, a seguito della quale sono stati emanati 19 DPCM in data 5 agosto 2021, il parere delle Commissioni parlamentari è stato espresso in 30 giorni;
- b) è necessario acquisire l’intesa del Presidente della Regione interessata per gli interventi di rilevanza esclusivamente regionale o locale, come previsto dalla citata norma, che, ovviamente, condiziona i tempi di conclusione del procedimento amministrativo.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO  
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze

Si tenga conto, inoltre, che ogni fase di individuazione delle opere infrastrutturali da commissariare è stata caratterizzata da una preliminare e complessa interlocuzione con i gruppi parlamentari di maggioranza con inevitabili, seppur necessarie, dilatazioni dei tempi di conclusione del procedimento. Peraltro, le Commissioni parlamentari, nei pareri formulati in ordine ai 12 DDPCM in questione, trasmessi dal Presidente della Camera in data 6 aprile 2022 e dal Presidente del Senato in data 8 aprile 2022, nulla hanno eccepito in ordine al superamento del termine del 31 dicembre 2021, previsti dal predetto art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019.

**2) con riferimento all'art. 2, motivazioni alla base della preferenza per una durata indeterminata dell'incarico, anche in ragione di quanto osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel parere reso sullo schema di decreto (n. 367 del 22 febbraio 2022);**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il parere della Ragioneria generale dello Stato n. 28279 del 22.2.2022, allegato alla nota del Gabinetto del MEF - richiamata nel rilievo - n. 367 del 22 febbraio 2022, ha argomentato: *“Al riguardo, si ribadiscono le criticità già rilevate per i precedenti analoghi divieti, che attengono, principalmente, alla durata indeterminata dell'incarico commissariale (la cui scadenza è individuata nel momento della “consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria”) ed al termine di sei mesi per la comunicazione da parte del commissario alla competente Direzione generale del MIMS del “cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati”, termine che appare eccessivo in un'ottica di accelerazione nella realizzazione degli interventi. In proposito, si richiamano i contenuti delle precedenti note prot. 168527 e n. 189361, rispettivamente del 9 e 28 giugno 2021, ribadendo, in particolare, l'opportunità di individuare, per la presentazione del cronoprogramma, termini differenziati in relazione alla portata finanziaria ed alla complessità degli interventi, anziché un termine massimo calibrato sugli interventi più complessi”.*

Al riguardo, si evidenzia, in ogni caso, che, nonostante la Ragioneria Generale dello Stato, con le predette note del 9 e 28 giugno 2021 abbia espresso detta argomentazione, la Corte dei conti ha ugualmente registrato i 19 DDPCM del 5 agosto 2021 di nomina di commissari straordinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019.

In ogni caso, in relazione alla citata osservazione si rileva che la durata dell'incarico non risulta indeterminata, in quanto la sua scadenza è individuata alla consegna al soggetto gestore, in via ordinaria, degli interventi finanziati.

La scelta di legare la durata dell'incarico commissariale alla consegna dell'opera realizzata è dettata dalla complessità degli interventi commissariati (spesso interventi bloccati da tempo), per la cui conclusione non è stimabile a priori una data precisa.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SECRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO  
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze

Peraltro, ciò permette di non aggravare il processo amministrativo che, altrimenti, comporterebbe l'adozione di successivi DDPCM di rinnovo dell'incarico fino alla conclusione dell'opera, non potendo ipotizzarsi la mancata o parziale realizzazione di un'opera infrastrutturale prioritaria.

Si fa, infine, presente che in ogni DPCM è prevista la facoltà di revoca dell'incarico.

**3) specificazione delle risorse finanziarie a copertura dei costi dell'intervento oggetto dell'incarico commissariale, indicate come pari a euro 43.000.000, senza riferimento, nel corpo del decreto, all'ente finanziatore ed al formale stanziamento (o alla prossima, attendibile, disponibilità).**

Relativamente a detta osservazione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha predisposto un nuovo allegato al DPCM, che si allega alla presente nota, in sostituzione di quello originariamente previsto, nel quale è stata introdotta l'indicazione della fonte di copertura dell'opera infrastrutturale.

Si segnala, inoltre, che in considerazione del fenomeno c.d. "*caro materiali*", il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 17 maggio 2022, n. 50. Tale provvedimento è volto a compensare l'incremento eccezionale dei prezzi che interessa il settore degli appalti pubblici e, pertanto, saranno disponibili ulteriori fonti di copertura, così come previsto dall'articolo 26 del citato decreto-legge.

Si informa, inoltre, che i nuovi contratti di programma di Anas e RFI, in fase di predisposizione, prevedono risorse che completano o integrano il finanziamento delle opere per le quali si è proceduto alla nomina di uno o più commissari straordinari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Avvocato dello Stato  
Sergio Fiorentino



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per il Coordinamento  
amministrativo  
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

### RILIEVO

**Oggetto: DPCM di nomina a Commissario straordinario, ex art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019 [REDACTED]**

Con il decreto in oggetto [REDACTED] è stato nominato commissario straordinario di uno degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti e/o integrazioni documentali:

- 1) permanente presenza del potere di nomina in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce della limitazione temporale contenuta nell'art. 4, comma 1, del citato d.l. n. 32/2019, che, anche dopo la novella apportata dall'art. 52, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 77 del 2021, prevede quale termine di adozione del decreto il 31 dicembre 2021;
- 2) con riferimento all'art. 2, motivazioni alla base della preferenza per una durata indeterminata dell'incarico, anche in ragione di quanto osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel parere reso sullo schema di decreto (n. 367 del 22 febbraio 2022);



CORTE DEI CONTI

3) specificazione delle risorse finanziarie a copertura dei costi dell'intervento oggetto dell'incarico commissariale, indicate come pari a euro 43.000.000, senza riferimento, nel corpo del decreto, all'ente finanziatore ed al formale stanziamento (o alla prossima, attendibile, disponibilità).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI

ALLEGATO 1

N.	INFRASTRUTTURA	CUP	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	FONTE DI FINANZIAMENTO
1	Lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia di Milano	D49J21002470007	Espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Milano	43.000.000,00	43.000.000,00	PNRR